

Sicily  
MSE  
MA  
Dr



Università degli Studi  
Mediterranea  
di Reggio Calabria

Prot. N. 3862 - A -  
del 06/04/2010  
UOR: SAL  
(2010-UNRCCL-0003862)



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Dipartimento per l'Università, l'Afam e per la Ricerca**

Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario – ufficio I  
P.le Kennedy, n.20 - 00144 ROMA

Prot. n. 957  
del 31.3.10


Al Rettore dell'Università  
"Mediterranea" di Reggio Calabria

OGGETTO : Decisione Consiglio di Stato – sez. VI.  
Sig.ra ROMOLO Alessandra.

Per il seguito di competenza si trasmette copia della Decisione n.910/10 indicata in  
oggetto.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Franco Bernardo)

*Reg. Tribunale Ine. Roma*



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

*ACCOLTO*  
*rs.*

ha pronunciato la presente

**DECISIONE**


Sul ricorso numero di registro generale 3589 del 2009, proposto da:  
Romolo Alessandra, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia,  
con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa  
Clotilde, 2;

*contro*

Piscopo Riccardo, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico  
Polimeni, Attilio Cotroneo, con domicilio eletto presso Antonino  
Spinoso in Roma, viale delle Milizie 1;

Universita' degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, in persona  
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma,  
via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*



della sentenza del TAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA n. 00138/2009, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Piscopo Riccardo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2009 il Cons. Aldo Fera e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Cotroneo per se e per delega di Polimeni.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

L'ing. Riccardo Piscopo ha partecipato al concorso per titoli ed esami a n. 1 posti di ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria per il settore scientifico – disciplinare ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia”, concluso con decreto n. 421 del 03.12.2008 del Rettore dell'Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria con cui sono stati approvati i relativi atti ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Romolo Alessandra.

L'ing. Piscopo ha impugnato gli atti del concorso davanti al TAR della Calabria deducendo due autonomi motivi di illegittimità, nei

quali sostiene ( primo motivo) che la dott.ssa Romolo avrebbe dovuto essere esclusa dal concorso, avendo richiamato nell'elaborato scritto un proprio lavoro scientifico per di più redatto in collaborazione con il presidente della commissione esaminatrice, e che (secondo motivo) la commissione non avrebbe valutato alcuni titoli da lui presentati mentre avrebbe valutato un titolo dichiarato dalla vincitrice non ancora conseguito.

La dott.ssa Romolo, nel costituirsi in giudizio proponeva ricorso incidentale, sostenendo che il ricorrente non avrebbe potuto superare la fase dell'ammissione alla prova scritta, in quanto delle dieci pubblicazioni prodotte ben cinque non sarebbero valutabili in sede di concorso, trattandosi di documenti a stampa, dei quali egli afferma avere eseguito il deposito legale, non realmente pubblicati.

Il Tar, con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ha accolto il primo motivo del ricorso principale, del quale ha assorbito il secondo motivo, ed ha respinto il ricorso incidentale.

L'appello è proposto dalla dott.ssa Romolo, la quale contesta la decisione del primo giudice, nella parte in cui definisce autocitazione quella che in realtà era una citazione impersonale giustificata dal tema trattato, e che in ogni caso, in un concorso con due soli candidati, la riconoscibilità di uno avrebbe comportato anche la riconoscibilità dell'altro. Inoltre, in via gradata ribadisce le censure prospettate con il ricorso incidentale. Conclude, quindi, chiedendo,



in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado.

E' costituito in appello l'ing. Piscopo, il quale, oltre a controbattere le tesi avversarie, ripropone con memoria il secondo motivo del ricorso di primo grado assorbito dal Tar. Conclude, quindi chiedendo il rigetto dell'appello.

E' costituita in giudizio l'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, che aderisce alle tesi dell'appellante concludendo per la riforma della sentenza di primo grado.

#### DIRITTO

1. L'appello è fondato.

Il Tar della Calabria, con la sentenza di cui in epigrafe, ha annullato gli atti del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria per il settore scientifico – disciplinare ICAR/02 "Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia", dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, sull'assunto che la vincitrice, dott.ssa Romolo Alessandra, avrebbe violato la regola che impone l'anonimato dell'elaborato scritto, avendo inserito nel testo la citazione di un lavoro scientifico da Lei redatto in collaborazione con il Presidente della Commissione esaminatrice.

E' bene chiarire che, nel caso in esame, non è in discussione la regola dell'anonimato delle prove scritte, che discende direttamente dal principio costituzionale dell'imparzialità dell'amministrazione

( articolo 97 Costituzione), né l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la regola “ non può essere intesa in senso tanto tassativo ed assoluto da comportare l'invalidità della prova ogni volta che sussista una astratta possibilità di riconoscimento “ ( Consiglio di Stato, sezione sesta, 8 settembre 2006, n. 5220), ma il giudice è chiamato a decidere se il richiamo effettuato dalla dott.ssa Romolo di un proprio lavoro scientifico, redatto in collaborazione con il presidente della Commissione esaminatrice, costituisca o meno un indice di riconoscimento.

Ora, l'autocitazione, ai fini qui considerati ossia quale indice di riconoscibilità dell'autore dell'elaborato, di certo non può consistere nella mera citazione di un'opera intellettuale di cui uno dei concorrenti risulti tra gli autori, giacché il riferimento ad una informazione comunemente conosciuta nel settore di competenza dei concorrenti non rappresenta un indizio sufficiente per dimostrare che l'intento perseguito fosse quello di consentire ad uno più membri della commissione esaminatrice di riconoscere l'autore dell'elaborato. Occorre un ulteriore elemento che colleghi l'autore, formalmente ignoto, dell'elaborato all'autore dell'opera citata.

E' appena il caso di aggiungere che, ove così non fosse, si perverrebbe all'aberrante conclusione che dalla regola dell'anonimato deriverebbe, nel caso di prove scritte in campo universitario, un ulteriore corollario del divieto di citazione di opere ed autori. Divieto, d'altro canto, puramente formale, posto che l'indicazione di

una tesi o di una teoria, specie in un campo di ricerca così ristretto come quello in esame, basterebbe da sola ad individuarne gli autori. Tale elemento, a parte il caso evidente in cui l'autore della prova dichiara esplicitamente o implicitamente la paternità dell'opera citata (con formule del tipo "come ho sostenuto nel mio scritto..."), può ben essere individuato in ulteriori gravi indizi, quali il fatto che l'opera citata non fosse all'epoca ancora diffusa nella comunità scientifica, come può avvenire nel caso di lavori scientifici già editi ma non ancora pubblicati. Ma non è questo il caso, perché il lavoro citato era contenuto negli atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze di Torino (volume 140). Oppure nel fatto che l'opera citata sia in modo evidente estranea rispetto al tema trattato nella prova. E neppure questo è il caso perché non emerge alcun elemento sostanziale per confutare il giudizio espresso dalla Commissione e suffragato dai pareri di esperti del settore depositati dall'appellante nel giudizio di primo grado.

Nel caso di specie, quindi, si tratta non di autocitazione ma di citazione impersonale di una teoria contenuta in un'opera diffusa nella comunità scientifica. E di conseguenza, la sentenza di primo grado va riformata.

2. Il collegio, a questo punto, deve procedere all'esame del secondo motivo del ricorso di primo grado, assorbito dal primo giudice e riproposto con memoria dall'originario ricorrente.

Il motivo concerne il giudizio espresso dalla Commissione

essere valutati positivamente.

Con un secondo profilo, il ricorrente in primo grado lamenta che, invece, la Commissione giudicatrice, nel valutare il curriculum della dott.ssa Romolo, avrebbe preso in considerazione un titolo concernente una borsa di studio della durata di dieci mesi avviata il 10 marzo 2008, quindi dopo il termine fissato dal bando di concorso del 7 aprile 2008. Sennonché, tale titolo, come esattamente affermato dall'appellante è stato considerato non per l'esperienza maturata nel corso dello svolgimento della borsa di studio ma per valutare la "continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare", cioè la presenza del parametro dettato dall'articolo 4, comma due, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.

La memoria dell'appellato contiene, poi, ulteriori affermazioni circa la presunta non "aderenza degli elaborati alle tematiche proposte" ed alla "capacità di sintesi" della controparte. A parte ogni considerazione sull'ammissibilità in questa sede di appello di tali doglianze, sta per certo che esse impingono nella discrezionalità tecnica che contraddistingue il giudizio della commissione giudicatrice dei concorsi in questione.

3. L'infondatezza del ricorso proposto in primo grado dall'ing. Piscopo rende superfluo l'esame dei motivi contenuti nel ricorso incidentale di primo grado proposto dalla dott.ssa Romolo, riproposti in questa sede di appello.

4. L'appello, pertanto, va accolto.

Sussistono, tuttavia, ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Aldo Fera, Consigliere, Estensore

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

**L'ESTENSORE**



**IL PRESIDENTE**



Il Segretario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17.02.2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

*Maria Rita Ciri*

CONSIGLIO DI STATO

in sede consultiva (Art. 10, comma VI)

del 17.02.2010  
della  
UNIVERSITÀ E RICERCA;  
a norma dell'art. 17 del Regolamento  
di Procedura 17 agosto 1907, n. 842

IL SEGRETARIO

*Adriano Ciri*